

Un quesito sulla applicazione decreto sulla “tenuità del fatto” e nuovo ruolo della polizia giudiziaria ambientale

Domanda: Sono un operatore di PG ed letto il vostro articolo sul decreto sulla “tenuità del fatto” ed i riflessi diretti per gli atti redatti dalla polizia giudiziaria ambientale. Non sono d'accordo con la vostra impostazione e ritengo che tale novità sia di competenza ed interesse solo di magistrati ed avvocati mentre mi sembra che nulla cambia per la polizia giudiziaria...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ha apportato una vera e propria modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali e prevede una possibile e potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità del fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La quasi totalità dei reati ambientali ed a danno della salute pubblica rientra in tale previsione. Conseguenza che si tratta di una innovazione radicale e profonda, che per forza di cose investe tutti, e non soltanto alcune categorie di operatori del settore. Presentata come una modifica per incidere su illeciti penali di modesto livello (cosiddetti reati “bagatellari”), in realtà già nella prima serie di pronunce che si stanno registrando con l'applicazione del *favor rei* rispetto a fatti pregressi si sta evidenziando – invece - una realtà di applicazione su reati non affatto marginali e di profonda incidenza sostanziale. Sui casi pregressi l'apporto della polizia giudiziaria è praticamente nullo, perché si tratta di processi già in corso. Ma per i casi futuri, e cioè derivanti da comunicazioni di notizie di reato da redigere da oggi in poi, riteniamo che – invece - l'apporto della polizia giudiziaria sia fondamentale. Infatti, sia la comunicazione di notizia di reato che i verbali allegati sono di straordinaria importanza per fornire al pubblico ministero dati utili per consentirgli di decidere di accedere o meno alla procedura per la “tenuità del fatto”. Ma, attese le eterogenee strade procedurali che la norma prevede verso giudici diversi, si deduce che anche la magistratura giudicante in certi casi potrà trarre utili elementi dagli atti della polizia giudiziaria. Quindi, oggi integrare la pregressa struttura della comunicazione di notizia di reato con uno spazio specifico dedicato ad affrontare il problema della tenuità del fatto dal punto di vista della gravità del comportamento oggettivo e soggettivo è un aspetto assolutamente rilevante in una rinnovata strategia di polizia giudiziaria, proprio per consentire a tutti magistrati requirenti e giudicanti di poter operare una valutazione approfondita sugli elementi della presunta “tenuità del fatto”. Questo vale - a maggior ragione - per i reati ambientali e a danno della salute pubblica. A nostro modesto avviso, oggi la polizia giudiziaria in generale si trova di fronte ad una svolta. Per tutti i reati che sono ricompresi nell'alveo di previsione normativa sulla tenuità del fatto appare inevitabile che ogni organo di PG vada ad integrare i propri atti, ed in particolare la comunicazione di notizia di reato, con dati utili rispetto a questa nuova normativa.

Va detto con serenità, ma va detto, che non adeguare il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato ai nuovi criteri della “tenuità del fatto”, per i reati ricompresi in tale alveo di potenziale applicazione del nuovo principio, può portare alla conseguenza oggettiva che gran parte degli atti di polizia giudiziaria redatti in modo non adeguato ed aggiornato alla normativa in questione rischieranno potenzialmente di tradursi in un effetto praticamente nullo nell’esito finale del percorso procedurale perché possono finire nella decisione di archiviazione immediata o di sentenza di proscioglimento preliminare. A fronte del nulla che la polizia giudiziaria eventualmente argomenta sugli elementi oggettivi e soggettivi sulla presunta “tenuità del fatto”, giustamente e correttamente ogni argomentazione poi sostenuta dalle parti interessate sarà unica, dominante e prevalente. Questo è un dato oggettivo ed è incontestabile, con la quale oggi la polizia giudiziaria - soprattutto quella ambientale - non può non confrontarsi.

Pubblicato il 5 giugno 2015